

- Infine, la ricorrente afferma che la decisione impugnata è basata su fatti non sufficientemente chiariti, poiché l'Agenzia ha in particolare — ma non solo — omesso di formulare osservazioni su dove sussista una congestione strutturale nell'area del mercato congiunto tedesco-austriaco e dove questa sarebbe da gestire con maggiore efficienza; in quale misura i flussi di ricircolo si verificano e riguardano il confine tedesco-austriaco; quali effetti abbiano le misure attuali e pendenti relative all'espansione della rete e al miglioramento della sicurezza della rete; quanta dell'energia elettrica trasmessa in Austria attraverso altri Stati membri venga successivamente trasmessa da lì alla Germania.

5. Quinto motivo, vertente su una carenza di motivazione.

- ⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197, pag. 24).
- ⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211, pag. 1).
- ⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211, pag. 15).

**Ricorso proposto il 1° febbraio 2017 — Grupo Orenes/EUIPO — Akamon Entertainment Millenium
(Bingo VIVA! Slots)**

(Causa T-63/17)

(2017/C 095/31)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Grupo Orenes, SL (Murcia, Spagna) (rappresentante: M. Sanmartín Sanmartín, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Akamon Entertainment Millenium, SL (Barcellona, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «Bingo VIVA! Slots» — Domanda di registrazione n. 13 468 251

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 novembre 2016 nel procedimento R 453/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

- Violazione degli articoli 64, 75, 76 del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento e con le regole 50 e 52 del regolamento n. 2868/95, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario, nonché con la giurisprudenza della Corte di giustizia interpretativa di tutte le suddette disposizioni;
- Assenza di un adeguato confronto di tutti i segni.